



Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

A.C. 2361

Dossier n° 431 - Schede di lettura
3 maggio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2361
Titolo:	Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	FERRO Wanda
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	31 gennaio 2021
assegnazione:	8 aprile 2021
Commissione competente :	VI Finanze
Pareri previsti:	Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e X Attività produttive

Introduzione

La proposta di legge in esame (A.C. [2361](#)) è volta a rendere strutturale, quindi **non più provvisoria**, la disposizione che riconosce alle imprese la **possibilità di compensare i crediti** certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i **debiti tributari** derivanti da **cartelle esattoriali**.

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, sopprimendo il riferimento all'anno 2014, stabilisce l'**applicazione a regime** della norma introdotta dal comma *7-bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che consente la **compensazione** delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti maturati nei confronti della P.A.

Più in dettaglio, con le modifiche in esame, il richiamato comma *7-bis* riconosce la possibilità di **compensare le cartelle esattoriali alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali**, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze [22 maggio 2012](#) e [25 giugno 2012](#), qualora la **somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato**.

La validità di tale norma, inizialmente prevista per il solo 2014, è stata estesa all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 19 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), al 2016 dall'articolo 1, comma 129 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), al 2017 dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017, al 2018 dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018 nonché agli anni 2019-2020 dall'articolo 37, comma 1-*bis*, del [decreto-legge n. 124 del 2019](#). Al momento la proroga non risulta estesa all'anno 2021. Con il decreto ministeriale del 13 luglio 2015 sono state definite per il 2015 le modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il decreto del 27 giugno 2016 ripropone la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016, così come il decreto del 9 agosto 2017 con riferimento al 2017.

Come chiarito da [Agenzia delle Entrate – Riscossione](#), diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, quella recata dall'art. 12-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018 (e dal sopra citato articolo 37 sostanzialmente identico) **è da considerarsi immediatamente operativa**, in quanto non ha rinviato ad un decreto ministeriale di attuazione prevedendo che l'istituto si applicasse con le modalità indicate al DM 24 settembre 2014 che reca le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

Si ricorda che per eseguire la compensazione, è necessario che il **credito** vantato nei confronti della P.A. **sia certificato** dall'amministrazione interessata, cioè quella a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali). La *richiesta* di certificazione va effettuata attraverso la [Piattaforma dei crediti commerciali](#) disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale piattaforma serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla Pubblica Amministrazione per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali. Ottenuta la certificazione, bisogna presentare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'istanza di compensazione, che può essere totale o parziale. La compensazione può essere effettuata tra crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell'attestazione di pagamento. Nell'ipotesi in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo (scaduti o in scadenza), è necessario indicare gli importi che si vogliono estinguere.

Al riguardo si segnala che l'articolo 4 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. [Decreto Sostegni](#)) ha **prorogato al 30 aprile 2021** la **sospensione delle verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a cinquemila euro. Si ricorda a tale proposito che l'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, **verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il **comma 1, lettera b)** chiarisce che le disposizioni del richiamato comma 7-*bis* si applicano **in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi**.